

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2222

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSO, GIACOBBE, BARUFFI, BRAGA, CIVATI, KYENGE, AMENDOLA, AMODDIO, ARLOTTI, ASCANI, BARGERÒ, BENI, CAPONE, CAPOZZOLO, CAROCCI, CARRA, CASELLATO, CHAOUKI, MARCO DI MAIO, DONATI, FABBRI, GADDA, GALPERTI, GIULIETTI, GRASSI, GIUSEPPE GUERINI, GULLO, INCERTI, IORI, LODOLINI, MALPEZZI, MANZI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MATTIELLO, NARDUOLO, NICOLETTI, PASTORINO, PATRIARCA, PELUFFO, PETITTI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, TARICCO, TIDEI, TULLO, VENTRICELLI

Modifiche agli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e altre disposizioni in materia di trattamenti economici erogati dalle pubbliche amministrazioni nonché di compensi degli amministratori e dei dipendenti delle società controllate dalle medesime

Presentata il 25 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di una pubblica amministrazione più snella, efficiente e trasparente è avvertita come prioritaria dai cittadini, dalle imprese e dalle istituzioni europee e internazionali.

Semplificazione e riduzione dei costi rappresentano quindi il principale obiet-

tivo di qualsiasi riforma strutturale del nostro Paese.

Il rapporto del Commissario straordinario per la revisione della spesa dottor Carlo Cottarelli ha affrontato, fra gli altri, il tema della spesa per il personale della pubblica amministrazione, mettendo in

particolare evidenza la grande differenza di retribuzione del ruolo dirigente italiano rispetto a quello dei tre grandi Paesi dell'Unione europea: Francia, Germania e Regno Unito.

In Italia i dirigenti apicali ricevono una retribuzione del 50 per cento superiore rispetto ai colleghi inglesi, del 96 per cento superiore rispetto ai colleghi francesi (il doppio) e del 154 per cento superiore rispetto ai colleghi tedeschi. Tale squilibrio rimane fortissimo anche per i dirigenti di prima fascia (+81,9 per cento rispetto al Regno Unito, +138,2 per cento rispetto alla Germania, +95,2 per cento rispetto alla Francia). Rispetto alla media dei tre Paesi considerati i nostri massimi dirigenti ricevono una retribuzione doppia.

Significativo è anche il divario riscontrato fra retribuzione dei dirigenti e reddito *pro capite*. Mentre in Italia un dirigente apicale riceve uno stipendio che è 12,63 volte il reddito *pro capite* in Gran Bretagna questo valore è pari a 8,48 volte, in Francia a 5,21 volte e in Germania a 4,27 volte.

Questo squilibrio si è recentemente aggravato a causa della riduzione del reddito *pro capite* italiano rispetto a quello dei principali Paesi europei, contrazione stimata dal Commissario straordinario in circa il 20-25 per cento.

Tale divario con i Paesi europei sembra però limitarsi alla sola fascia alta delle retribuzioni, mentre per la generalità del pubblico impiego vale l'opposto. Lo hanno di recente dimostrato il professor Roberto Perotti e il dottor Filippo Teoldi in uno studio apparso su *Lavoce.info* (« *Pubblico impiego: tanto a pochi poco a tanti* » del 18 febbraio 2014), mettendo in evidenza come sia gli insegnanti sia i vigili del fuoco siano meglio pagati (a parità di potere d'acquisto) in Gran Bretagna che in Italia.

Esiste dunque un problema di retribuzione dei dipendenti pubblici, ma riguarda soltanto alcuni, fra quelli che ricoprono le posizioni direttive più alte, e non i livelli medi e bassi.

Questa considerazione avvalorava quindi le posizioni di quanti sostengono che la soluzione dei problemi della pubblica am-

ministrazione non possa passare per tagli indiscriminati alle retribuzioni di tutti i dipendenti che, impoverendosi, finirebbero per influenzare negativamente l'intera economia del Paese.

Quindi, da un lato, bisogna incentivare — anche economicamente — processi meritocratici all'interno delle amministrazioni e, dall'altro, bisogna intervenire per formalizzare le retribuzioni più alte sia rispetto alla media europea sia rispetto al reddito *pro capite*.

Ma non si tratta soltanto di un'operazione contabile di revisione della spesa che, nelle previsioni, produrrebbe un risparmio di circa 500 milioni di euro all'anno a fronte di una riduzione delle retribuzioni dei dirigenti dell'8-12 per cento. La regolazione degli stipendi assolve, infatti, anche ad una funzione sociale: la scelta di fare del servizio alla comunità il proprio impiego, specialmente ai livelli più elevati, ha e deve avere un valore che non può essere ridotto all'assegno percepito a fine mese e ciò vale soprattutto per la dirigenza delle aziende pubbliche e di quelle partecipate dallo Stato.

Quando, ad esempio, il *manager* di una società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze arriva a guadagnare nel 2012 2.201.820 euro, come avvenuto per l'amministratore delegato della società Poste italiane Spa, il problema che si pone è di tipo politico e morale, non solo contabile.

È lecito che nel settore pubblico allargato ci siano persone che in un giorno possono arrivare a guadagnare cifre non inferiori a quanto può guadagnare in un anno il dipendente meno pagato della stessa azienda?

La domanda è retorica e la risposta non può che essere negativa e non sarebbe diversa nemmeno se questa disparità consentisse a taluni di guadagnare in un mese quanto altri percepiscono in un anno.

Per questo ritengo importanti le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri volte a fissare come soglia massima retributiva per tutti i dipendenti e amministratori del settore pubblico al-

largato l'indennità percepita dal Presidente della Repubblica. Non vi è infatti motivo per cui chi lavora e serve lo Stato sia pagato più del suo « primo servitore ».

La presente proposta di legge modifica, perciò, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per introdurre il trattamento economico del Presidente della Repubblica come parametro massimo di riferimento per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni.

Viene così superato il precedente riferimento al trattamento del Primo presidente della Corte di cassazione, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2012, individuava per il 2011 in 293.658,95 euro.

Questa misura, oltre ad un forte valore simbolico, produrrà nell'immediato un abbassamento del limite di 54.476 euro, essendo l'assegno personale del Presidente della Repubblica pari a 239.182 euro.

Per rafforzare tale limite la proposta di legge elimina la facoltà concessa dal comma 3 dell'articolo 23-ter dello stesso decreto-legge n. 201 del 2011 di concedere « deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni », una previsione che consente il superamento del limite massimo stabilito per legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La sola introduzione di un limite massimo assoluto alle retribuzioni parametrata sull'assegno personale del Capo dello Stato non risolve però il problema della sperequazione esistente fra base e vertice delle amministrazioni e delle società partecipate dallo Stato.

È infatti ben noto il meccanismo per cui, a fronte dell'esigenza di ridurre le spese, si tende a bloccare gli adeguamenti stipendiali delle categorie più basse o addirittura a procedere alla loro riduzione. In questo modo il *manager* scarica sui lavoratori meno retribuiti le conse-

guenze delle mancate riforme strutturali della spesa e l'intero sistema risulta meno efficiente.

È però possibile porre rimedio a questa situazione ancorando le retribuzioni dei vertici di amministrazioni e aziende alla retribuzione dei loro dipendenti meno pagati. Si tratta della ben nota regola olivettiana, perché applicata da Adriano Olivetti nella sua azienda, dove lo stipendio più alto non poteva superare di dieci volte quello più basso.

Proprio la regola olivettiana rappresenta il cuore della presente proposta di legge e di fatto provoca un abbassamento sensibile del limite massimo per le retribuzione dei dipendenti e dei *manager* pubblici. In tutte le amministrazioni in cui lo stipendio più basso erogato è inferiore a 29.365 euro (pari a un decimo dell'assegno personale del Capo dello Stato) l'applicazione della regola comporta un automatico abbassamento del limite massimo del trattamento economico onnicomprensivo per un importo pari a dieci volte la retribuzione più bassa.

Desidero ancora una volta sottolineare come ciò che propongo non voglia punire il pubblico impiego ma, al contrario, rappresenta un passo in avanti per un'amministrazione pubblica che non sia divisa fra pochi sempre più ricchi e milioni di dipendenti che progressivamente vedono scendere il proprio reddito.

Limitare gli stipendi pubblici e quelli delle società partecipate dallo Stato rappresenta infatti un segnale forte per un Paese in crisi come l'Italia, sempre più martoriato dalla disoccupazione, dalla precarietà e dal fallimento di moltissime imprese. Di fronte a questo scenario difficile la politica deve agire non solo tagliando i propri costi, ma dimostrando di avere il coraggio di affrontare la sfida di una maggiore equità nelle pubbliche retribuzioni, senza timore di scontrarsi contro gli interessi di una potente categoria che, essendo responsabile del funzionamento di importanti uffici delle istituzioni e quindi dell'attuazione di quanto deciso dalla stessa politica, ha finito con il tempo per farsi riconoscere privilegi e retribu-

zioni che nel nuovo scenario di crisi non sono più sostenibili.

Né dobbiamo temere che queste riforme porteranno i migliori ad andarsene, come dimostrano gli esempi prima richiamati di alcune delle nazioni più competitive e ricche del mondo. Inoltre tutti noi sappiamo che le aspirazioni personali non si misurano solo con l'assegno ricevuto a fine mese, ma tengono conto di aspetti e di considerazioni non materiali, fra i quali l'onore che deve accompagnare chi decide di servire lo Stato, per tutta la vita nel caso dei dirigenti pubblici, per un periodo di tempo nel caso dei *manager* delle società partecipate dallo stesso Stato.

Se la regola olivettiana diverrà legge non trasformeremo l'Italia in un Paese più povero, ma in una nazione più giusta e renderemo omaggio a un uomo che ci fece grandi nel mondo, prestando sempre attenzione ai più piccoli e deboli intorno a lui.

È proprio citando Adriano Olivetti che desidero concludere: « Il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia da qualche parte, solo allora diventa un proposito, cioè qualcosa di infinitamente più grande ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 23-*bis*, commi 5-*bis* e 5-*ter*, e 23-*ter*, comma 1, le parole: « del primo presidente della Corte di Cassazione » sono sostituite dalle seguenti: « del Presidente della Repubblica »;

b) all'articolo 23-*ter*, comma 3, le parole: « possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed » sono soppresse.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di trattamento economico degli amministratori e dei dipendenti delle società pubbliche).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dalla presente legge, il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare di più di dieci volte il trattamento economico onnicomprensivo corrisposto al personale di livello

più basso alle dipendenze delle rispettive società.

2. Il limite di cui al comma 1 si applica anche al trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società di cui al medesimo comma 1.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di trattamento economico a carico di pubbliche amministrazioni).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge, il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, non può superare di più di dieci volte il trattamento economico onnicomprensivo corrisposto al personale di livello più basso alle dipendenze dei rispettivi enti.

ART. 4.

(Regime di applicabilità).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consigli di amministrazione in carica e ai contratti già stipulati alla sua data di entrata in vigore.

2. Il comma 20-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0019850